

TI_GERICHTE 15.2000.190 vom 8. Januar 2001

TI Tribunale d'appello, 2001-01-08, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2000.190

FR: TI_GERICHTE 15.2000.190 du 8 janvier 2001

IT: TI_GERICHTE 15.2000.190 del 8 gennaio 2001

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

In virtù dell'art. 46 cpv. 1 LEF, il debitore deve essere escusso al suo domicilio. I motivi di questa scelta sono di diversi ordini: dapprima al legislatore è sembrato equo, permettere al debitore di non doversi difendere in un luogo diverso dal proprio domicilio; secondariamente questa scelta favorisce la sintonia con la procedura civile, che pure essa prevede quale criterio preponderante per la scelta del foro quello del domicilio del convenuto; in terzo luogo questa norma è stata voluta per facilitare la tacitazione del creditore con la realizzazione di oggetti più facilmente reperibili al domicilio dell'escusso che altrove (cfr. Ernst F. Schmid, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 2 ad art. 46); in quarto luogo questa scelta ha una ragione pratica legata al diritto di consultazione sancito dall'art. 8a LEF: infatti la concentrazione delle informazioni presso l'ufficio del luogo di domicilio dell'escusso esclude la dispersione di dati ed informazioni, a danno soprattutto di terzi interessati.

E. 1.1

Di conseguenza il PE n. _____ dell'UE di Lugano è annullato 2. Non si prelevano tasse, né si assegnano indennità. 3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in conformità dell'art. 19 LEF.

E. 2

Nonostante l'art. 46 cpv. 1 LEF sia una norma imperativa di diritto federale, la violazione di tale norma va fatta valere nell'ambito di un ricorso ex art. 17 LEF (e dunque non nella procedura di rigetto dell'opposizione o del ricorso di diritto pubblico dinanzi il Tribunale federale), poiché di principio il PE fatto spiccare al luogo sbagliato non è nullo, ma soltanto annullabile (DTF 96 III 92, 105 III 60); se pertanto l'escusso non presenta tempestivo ricorso all'Autorità di vigilanza, non potrà più sollevare contestazione in merito alla competenza delle autorità interessate (cfr. Schmid, op. cit., n. 25 ad art. 46, e citazioni). Al contrario, se l'esecuzione promossa al luogo errato lede interessi pubblici o di un numero sconosciuto di terzi interessati, essa è nulla ex art. 22 LEF: la nullità può essere rilevata dallo stesso organo di esecuzione forzata o se del caso dall'Autorità di vigilanza nell'ambito di un ricorso o di una segnalazione/denuncia (Schmid, op. cit., n. 26 ad art. 46).

E. 3

In casu, dagli accertamenti esperiti da questa Camera è risultato che il domicilio del ricorrente – al momento dell'intimazione (24 novembre 2000 e della notifica (28 novembre 2000) del PE n. _____ – era a _____, che ricade sotto la giurisdizione dell'Ufficio d'esecuzione e fallimenti del Distretto di Locarno. Di conseguenza il PE n. _____ dell'Ufficio d'esecuzione di Lugano va annullato e il ricorso 7 dicembre 2000 accolto.

E. 4

Intimazione a: _____ - _____ Comunicazione all'UE di Lugano. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza Il presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.